



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 non si applicano al presente provvedimento, in quanto il relativo procedimento era già in corso alla data di entrata in vigore delle citate modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti a una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);



VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

CONSIDERATO che la configurazione attuale della centrale termoelettrica di Brindisi Nord è caratterizzata da 4 sezioni da circa 320 MWe ciascuna alimentata a carbone, di cui solo 2 (unità 3 e unità 4) ancora non messe definitivamente fuori servizio;

PRESO ATTO che con nota EPW/ING/BDE prot. n. 2367 del 4.08.2015 la società Edipower SpA ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) istanza ex lege n. 55/2002 di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Brindisi Nord mediante lo smantellamento delle Unità 1 e 2 e della sottostazione elettrica 220 kV e l'installazione di un nuovo trasformatore ausiliario di gruppo (TAG) nella sottostazione elettrica 380 kV asservita alle unità 3 e 4 (la realizzazione del trasformatore è funzionale alla prosecuzione dell'attività di generazione con le unità 3 e 4);

CONSIDERATO che, relativamente alla citata istanza, con nota n. 1361 dell'11.04.2015 l'Edipower SpA ha provveduto ad avviare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO inoltre che con nota EPW/ING/BDE prot. n. 2368 del 4.08.2015 (acquisita al prot. MiSE n. 18935 del 18.08.2015) l'Edipower SpA ha provveduto a perfezionare l'istanza con il pagamento degli oneri istruttori;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione dell'istanza, con nota prot. n. 20271 del 4.09.2015, il MiSE ha avviato il procedimento autorizzativo e ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 30 settembre 2015, contestualmente invitando le Amministrazioni interessate a rappresentare la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti (ai fini della loro convocazione nell'ambito della conferenza di servizi);

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota n. 20271 del 4.09.2015 è stato precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo riguarderà la sola realizzazione della modifica, mentre restano fermi gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che la prima riunione del 30.09.2015 si è conclusa aggiornando i lavori della conferenza di servizi all'acquisizione delle valutazioni ambientali del MATTM, oltre che di alcuni pareri specifici su alcune tematiche emerse nel corso dell'incontro (pareri di Enac e Terna);

VISTA la nota n. 23283 del 30.09.2015 con cui il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 30.09.2015 alle Amministrazioni facenti parte la conferenza di servizi, comprensivo dei relativi allegati;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-2015-27608 del 4.11.2015 il MATTM ha trasmesso il provvedimento direttoriale (prot. DVADEC-2015-388 del 30.10.2015) con cui ha escluso dalla



procedura di VIA il progetto in parola, nel rispetto di alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Edipower ha presentato nel dicembre 2015 ricorso al TAR del Lazio, senza istanza cautelare, per l'annullamento, *in parte qua* (art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 104/2010 s.m.i.), del citato provvedimento MATTM di esclusione dalla VIA con particolare riferimento alle prescrizioni A.5, A.7, A.8, A.9 del provvedimento medesimo;

PRESO ATTO che, dal momento che le prescrizioni oggetto d'impugnativa riguardano il monitoraggio del terreno e della falda nonché la rimozione delle fondazioni delle unità 1 e 2, la Edipower ha sostenuto che le attività di bonifica del terreno e della falda erano state già approvate dal MATTM nell'ambito del progetto di bonifica e che non sarebbe stato possibile procedere alla rimozione delle fondazioni in questione in quanto nelle stesse esistono infrastrutture e sotto-servizi necessari al mantenimento dei Gruppi 3 e 4 (non oggetto di demolizione);

TENUTO CONTO che la sopra citata impugnativa (peraltro limitata ad alcune prescrizioni) non interferisce con l'efficacia del provvedimento di esclusione VIA e che, in assenza di una esplicita volontà della Società di sospendere il procedimento, l'attività istruttoria è proseguita acquisendo i succitati chiarimenti su Enac e Terna, come emerso nella conferenza di servizi del 30.09.2015;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/07/2016 VL del 10.11.2016 con cui è stata volturata dalla Società Edipower Spa alla Società a2a Energiefuture Spa (di seguito a2a) la titolarità delle autorizzazioni relative alla costruzione e alle successive modifiche della centrale termoelettrica di Brindisi nord (BR);

CONSIDERATO che la a2a ha espressamente comunicato, con nota n. 2017-AEF-539-P del 3.07.2017, di voler proseguire con l'iter autorizzativo ex lege 55/2002 attivato per la modifica di Brindisi Nord;

VISTA la nota n. 20978 del 14.09.2017 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha precisato che, nelle more del pronunciamento del Tribunale Amministrativo (che si esprimerà sul ricorso presentato dalla Società di cui non risulta fissata alcuna udienza), il provvedimento di esclusione di VIA è efficace;

PRESO ATTO che il MiSE, in considerazione delle ulteriori comunicazioni pervenute (in particolare il provvedimento MATTM, i pareri di Enac e Terna) per completare l'istruttoria di competenza, con nota n. 18496 del 28.07.2017, ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 19.09.2017;

VISTA la nota n. 22036 del 22.09.2017 con cui il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 19.09.2017 alle Amministrazioni facenti parte la conferenza di servizi, comprensivo dei relativi allegati, aggiornando al 7.11.2017 la riunione della conferenza;

CONSIDERATI tutti gli atti acquisiti nel procedimento, come descritti nei resoconti verbali (note MiSE n. 23283 del 30.09.2015, n. 22036 del 22.09.2017 e n. 26568 del 16.11.2017) e condivisi con le Amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO che la riunione della conferenza di servizi del 7.11.2017 ha concluso



favorevolmente l'istruttoria procedimentale e con essa i lavori della conferenza di servizi medesima;

VISTA la nota n. 26568 del 16.11.2017 con cui il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 07.11.2017 alle Amministrazioni facenti parte della conferenza di servizi, comprensivo dei relativi allegati;

TENUTO CONTO che con la medesima nota n. 26568 del 16.11.2017 il MiSE ha proposto alla Regione Puglia l'adozione dell'intesa ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55 da esprimere con deliberazione della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che con note n. 1109 del 16.01.2018 e n. 10283 del 18.04.2018 il MiSE ha sollecitato la Regione Puglia all'espressione del parere;

VISTA la nota AOO159 del 24.04.2018 n. 1695 con cui la Regione Puglia ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 534 del 5.04.2018, acquisita al prot. MiSE n. 11022 del 26.04.2018, con cui ha deliberato di approvare l'Intesa ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002 per il progetto in parola nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO in particolare che la Regione Puglia ha prescritto di dare atto che nell'ambito del procedimento dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, di competenza del Comune di Brindisi, delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche con DGR n. 1152 dell'11.05.2010;

TENUTO CONTO che con nota n. 15616 del 15.06.2018 il MiSE ha chiesto al Comune di Brindisi il rilascio della sopra menzionata Autorizzazione Paesaggistica nonché alla a2a di fornire al Comune di Brindisi, qualora necessario, ulteriore documentazione tecnica specifica;

VISTA la nota n. 96939 dell'8.10.2018 con cui il Comune di Brindisi ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n. 42/2018;

VISTI i pareri acquisiti agli atti delle conferenze di servizi del 30.09.2015, del 19.09.2017 e del 7.11.2017 dalle seguenti Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi:

- nota n. 13342 del 28.09.2015 con cui l'**Autorità di Bacino della Puglia** ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni e confermato con nota n. 13410 del 29.09.2015;
- note n. 47508 del 29.09.2015, n. 28662 del 18.09.2017 e n. 32807 del 23.10.2017 con cui la **Provincia di Brindisi** ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni, come approfondite nel corso delle riunioni delle Conferenze di servizi;
- nota n. 17968 del 29.09.2015 con cui l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** ha espresso parere favorevole, nonché le determinazioni assunte in occasione delle riunioni del 19.09.2017 e del 7.09.2017 ;
- nota n. 14914/STA del 29.09.2015 con cui la **Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente** ha fornito un aggiornamento sul procedimento di bonifica dell'area interessata dall'iniziativa, nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota n. 74108 del 30.09.2015 con cui il **Comune di Brindisi** ha espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni, come valutate nel corso della riunione del 30.09.2015;



- nota prot. DVA-2015-27608 del 4.11.2015 con cui il **Dicastero dell'Ambiente** ha comunicato l'emanazione del provvedimento di esclusione dalla VIA (n. DVADEC-2015-388 del 30.10.2015) nel rispetto di alcune prescrizioni;

- nota prot. n. 12726 del 20.02.2017 con cui la **Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico – Div. II del MiSE** ha comunicato il proprio nulla osta, nel rispetto di alcune prescrizioni

- nota prot. n. 47-P del 3.02.2017 con cui la società a2a energiefuture ha trasmesso il parere di **TERNA** del 14.10.2016;

- nota pec del 27.04.2017 con cui la Società a2a energiefuture ha trasmesso il nulla osta dell'**ENAC** nel rispetto di alcune prescrizioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla Società Edipower SpA, oggi Società a2a energiefuture SpA, con nota EPW/ING/BDE prot. n. 2367 del 4.08.2015 per ottenere l'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002, costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e oggetto di valutazione da parte del MATTM, fermi restando gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'AIA;

VISTA la nota del 12.12.2018, acquisita al protocollo MiSE n. 93078 del 12.12.2018, con cui la a2a energiefuture SpA ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante la modifica della Centrale di Brindisi Nord per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 20 dicembre 2018, sulla base delle specifiche risultanze delle conferenze di servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del MATTM e acquisita l'Intesa della Regione Puglia;

RITENUTO favorevolmente concluso il procedimento amministrativo;

VISTI gli atti d'ufficio;



D E C R E T A

Art. 1

La società a2a Energiefuture SpA, con sede in con sede in Corso di Porta Vittoria, 4 – 00122 Milano, codice fiscale 09426250966 è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica della Centrale di Brindisi Nord mediante lo smantellamento delle Unità 1 e 2 e della sottostazione elettrica 220 kV e l'installazione di un nuovo trasformatore ausiliario di gruppo (TAG) nella sottostazione elettrica 380 kV asservita alle unità 3 e 4 (funzionale alla prosecuzione dell'attività di generazione con le unità 3 e 4), in conformità al progetto presentato (istanza nota EPW/ING/BDE prot. n. 2367 del 4/08/2015) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2

I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati dovranno concludersi entro tre anni a partire dalla data del presente provvedimento.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Ministero per i beni e le attività culturali (e alle Soprintendenze interessate), al Ministero della salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, evidenziando l'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni medesime.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società a2a energiefuture SpA dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

La società a2a energiefuture SpA è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell'ambito della conferenza di servizi, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle



rispettive verifiche di ottemperanza.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, la società a2a energiefuture SpA, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della salute, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **24.01.2019**

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/1/2019)

(in corsivo i riferimenti agli esiti delle riunioni delle Conferenze di servizi)

- Prescrizioni formulate dall’Autorità di Bacino della Puglia – nota n. 13342 del 28.09.2015 (allegato n°7 del resoconto verbale della riunione del 30 settembre 2015):

“[...] gli interventi da effettuare sono ubicati all’interno dell’area di centrale (superficie 225500 mq) e prevedono:

1. la demolizione delle unità termoelettriche di produzione denominate “Unità 1” ed “Unità 2” (caldaie, precipitatori elettrostatici, condotti fumo e ciminiere); i lavori di demolizione riguardano le strutture fuori terra (fino al piano campagna), mantenendo attive le infrastrutture quali strade, piazzali, fognature e sottoservizi necessari per il funzionamento dei gruppi termoelettrici che rimarranno in servizio (“Unità 3” ed “Unità 4”);
2. la demolizione della sottostazione elettrica 220 kV;
3. il rinforzo delle strutture metalliche a supporto del nastro trasportatore del carbone che alimenta le “Unità 3” ed “Unità 4”;
4. la demolizione del trasformatore di avviamento TAG 220 kV e l’installazione del nuovo trasformatore di avviamento TAG 380 kV a servizio delle “Unità 3” ed “Unità 4”;
5. la predisposizione di aree di cantiere e di deposito materiali da avviare a recupero e aree rifiuti; nell’elaborato denominato “Piano Progettuale per Dismissione Unità 1 - 2 e Stazione Elettrica 220 kV (BRP-RTM-050181_Prog Prelim.pdf), l’ing Monteforte Giuseppe attesta che “Fin dalle prime fasi delle attività si creeranno quindi aree di lavoro prossime alle zone in cui la dismissione avverrà, per limitare gli spostamenti interni, e sufficientemente distanti tra loro per eliminare ogni intralcio reciproco”.

Con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), occorre segnalare preliminarmente che il sito ospitante la Centrale Termoelettrica BRINDISI NORD ricade parzialmente in area classificata ad alta pericolosità idraulica – AP (zona est), nonché in area a pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3 ed elevata – PG2 (zona nord-ovest).

Premesso che nelle aree AP, PG2, PG3 vigono le disposizioni degli artt. 4, 7, 11, 13, 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (NTA del PAI), questa Autorità, relativamente agli interventi citati ai punti 1), 2), 3), 4), rappresenta che gli stessi non interferiscono con le aree attualmente sottoposte a vincolo.

Per quanto attiene all’intervento menzionato al punto 5), si prescrive che lo stesso sia eseguito in modo tale da escludere le aree AP, PG”, PG3 anzidette.

- Prescrizioni formulate dalla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia – nota n. 47508 del 29.09.2015 (allegato n°8 del resoconto verbale della riunione del 30 settembre 2015):

“[...] “Con riferimento nello specifico al progetto di dismissione, nell’evidenziare che lo smantellamento dei Gruppi produttivi in questione risulta già previsto nella richiamata autorizzazione integrata ambientale del 2012 rilasciata alla società, si ritiene non vi siano motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento a condizione che:

1. lo smantellamento dei due gruppi sia eseguito a prescindere dall’esito di procedimenti attinenti



altre e diverse iniziative progettuali e piani industriali inerenti l'impianto nel suo complesso e sia realizzato quanto prima possibile; (*riferimento verbale della riunione del 30.09.2015*);

2. la dismissione dei gruppi sia seguita da un piano di caratterizzazione ambientale atto ad accertare che l'esercizio della centrale non abbia determinato contaminazioni delle matrici suolo, sottosuolo e falda acquifera; (*riferimento verbale della riunione del 19.09.2017, nonché carteggio intercorso, con particolare riferimento alla nota n. 32807 del 23.10.2017 riportata di seguito*);

- nota n. 32807 del 23.10.2017 (allegato n°4 del resoconto verbale della riunione del 7 novembre 2017):

[...] “valutate le controindicazioni fornite dal Gestore, si ritiene comunque necessario che, al termine delle operazioni di smantellamento, sia prevista almeno un'indagine ambientale preliminare su suolo e sottosuolo, nelle aree posizionate nelle immediate vicinanze delle strutture smantellate e che non siano già state interessate dal piano di caratterizzazione e relativo progetto di bonifica approvato cui il Gestore fa riferimento. Nel caso in cui l'indagine ambientale dovesse rilevare superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione in sito, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”.

- Prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM – nota n. 14914 del 29.09.2015 (allegato n°10 del resoconto verbale della riunione del 30 settembre 2015):

[...] “il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Brindisi, resta comunque obbligato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione, e che gli interventi conseguenti alla autorizzazione richiesta non interferiscano e non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica”[...].

- Prescrizioni formulate dal Comune di Brindisi – Settore Urbanistica Assetto del Territorio-Ambiente, Ecologia – nota n. 74108 del 30.09.2015 (allegato n°11 del resoconto verbale della riunione del 30 settembre 2015):

[...] “si ottemperi alla caratterizzazione e bonifica ambientale dell'intero stato dell'area interessata ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.e i.”[...] (*riferimento verbale della riunione del 30 settembre 2015 nonché conclusioni in merito alla prescrizione della Provincia di Brindisi*);

- Prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM – nota prot. DVA-2015-27608 del 4.11.2015 (Provvedimento di esclusione dalla VIA n. DVADEC-2015-388 del 30.10.2015):

sez. A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
Prima dell'inizio dei lavori:

- A.1) Sia chiarito quali siano le intenzioni della società Edipower S.p.A. in riferimento a tutte le procedure che hanno avuto parere positivo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che non siano state tuttavia realizzate o che siano in fase di



- realizzazione, con particolare riguardo alle opere di ambientalizzazione e compensazione ambientale previste o precedentemente prescritte.
- A.2) il progetto in oggetto sia comunque completamente realizzato prima di ogni eventuale inizio lavori del potenziale progetto di Co-Combustione – CSS Combustibile tutt'ora in valutazione.
 - A.3) Venga rilasciata dalle Autorità Competenti l'autorizzazione temporanea a superare in altezza con le gru la Superficie Orizzontale Interna dell'Aeroporto di Brindisi.
 - A.4) Dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto esecutivo con indicate tra l'altro tutte le aree di movimentazione e deposito provvisorio dei materiali. I materiali di scavo per il basamento del nuovo TAG dovranno essere gestiti ai sensi dell'art. 41-bis, legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - A.5) In accordo con ARPA Puglia dovrà essere preparato e presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un piano di monitoraggio della falda acquifera, da realizzare almeno un mese prima, durante e per almeno un mese dopo la dismissione. Il campionamento dovrà avere cadenza almeno giornaliera ed includere anche eventuali nuovi piezometri in modo da verificare la non interferenza della dismissione con la falda acquifera stessa. Nell'eventualità che si verificano episodi d'inquinamento durante la dismissione, la stessa dovrà essere interrotta procedendo immediatamente alla messa in sicurezza del cantiere, alla eliminazione delle sorgenti d'inquinamento ed alla bonifica.
 - A.6) In accordo con ARPA Puglia dovrà essere preparato e presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un piano di monitoraggio acustico in continua, atto a garantire il non superamento dei limiti di legge nei recettori sensibili e nelle aree di pregio naturalistico. Tale piano dovrà essere realizzato durante tutto il periodo di dismissione. Nell'eventualità che si verificano superamenti dei limiti di legge, le attività dovranno essere modificate ed o interrotte immediatamente in modo da riportare l'impatto acustico entro tali limiti.

Durante la fase di cantiere:

- A.7) Dovrà essere realizzato uno studio biologico e chimico sul Fiume Grande per caratterizzare il suo stato ambientale.
- A.8) In accordo con ARPA Puglia sia realizzata una nuova caratterizzazione chimica del terreno e delle acque di falda delle aree di cantiere previste con particolare riguardo alle aree delle unità 1 e 2, alla sottostazione elettrica 220 kV e alle aree di deposito provvisorio. Qualora vi siano superamenti dei valori di legge, si dovrà procedere alla bonifica dei terreni e delle acque di falda in accordo con quanto prescritto nell'ambito del piano di bonifica del SIN.
- A.9) Per quanto riguarda le fondazioni delle unità 1 e 2, dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il piano di rimozione delle stesse, che dovrà essere incluso nell'ambito dello stesso piano di bonifica del SIN. Tale piano dovrà essere realizzato nell'ambito della dismissione delle stesse unità 1 e 2.
- A.10) Dovranno essere realizzati sotto il controllo di ARPA Puglia tutti i monitoraggi prescritti e già approvati prima dell'inizio lavori.
- A.11) Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre al minimo la generazione ed il trasporto delle polveri.



Dopo la fine dei lavori:

A.12) Dovranno essere realizzati sotto il controllo di ARPA Puglia tutti i monitoraggi prescritti e già approvati prima dell'inizio lavori.

sez. B Prescrizioni dell'Autorità di bacino della Puglia

B.1) Relativamente alla predisposizione delle aree di cantiere e di deposito materiali da avviare a recupero e aree rifiuti, si prescrive che queste siano realizzate in modo tale da escludere le aree sottoposte a vincolo idrogeologico AP (alta pericolosità idraulica), PG2 (pericolosità geomorfologica elevata)

Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del MiSE - nota n. 12726 del 20/02/2017:

[...] “si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n° 259, il nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni:

- siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comune Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.”[...].

- Prescrizioni formulate dall'Enac - nota n. 40587 del 20.04.2017 trasmessa a mezzo pec dalla a2a energiefuture con nota del 27.04.2017:

[...] “si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta all'utilizzo delle autogrù, con le seguenti prescrizioni:

- a) le autogrù devono essere munite di apposita segnaletica conforme a quanto previsto al par. 11, cap. 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, tenendo ben presente che nella relazione si è escluso una attività notturna del cantiere;
- b) per tutto il periodo di utilizzo delle autogrù, si deve provvedere all'emissione/aggiornamento delle necessarie pubblicazioni aeronautiche e quindi a tal fine codesta società deve comunicare ad ENAV, con congruo preavviso identificato dalla stessa Enav in 3 mesi, la data d'inizio lavori, l'effettiva posizione delle gru espressa mediante coordinate WGS 84, l'altezza massima e la quota assoluta al top delle stesse, la lunghezza del braccio e la tipologia di segnaletica adottata;
- c) è necessaria una interfaccia di coordinamento con il gestore dell'Aeroporto di Brindisi al fine di evitare eventuali impatti sulla operatività dello scalo;
- d) Le autogrù devono essere abbassate di notte e nei momenti in cui non sono strettamente necessarie per le attività ad una altezza inferiore alla IHS;
- e) durante le attività in cui è previsto il foramento della IHS deve essere operativo un contatto radio con la TWR per le operazioni di coordinamento;
- f) Le autogrù devono essere abbassate, ad una altezza inferiore alla IHS, a richiesta della TWR in tempi preventivamente definiti con l'unità Enav dell'Aeroporto di Brindisi, in caso di necessità operative rilevate dalla TWR;



g) al termine del periodo di utilizzo delle autogrù codesta società deve comunicare ad ENAV la data di avvenuta rimozione e i nuovi dati piano altimetrici dei manufatti rimossi per le successive azioni di competenza; a tal proposito si sottolinea che nessuna informazione relativa ad eventuali nuove strutture permanenti, da realizzare in sostituzione di quanto demolito, è stata fornita a supporto della richiesta del presente nulla osta.”[...].

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare:

1. La società a2a energiefuture S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società a2a energiefuture S.p.A è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle operazioni autorizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.